



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

191ª Seduta pubblica – Martedì 16 settembre 2025

192ª Seduta pubblica – Martedì 23 settembre 2025

Deliberazione legislativa n. 24

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI CIAMBETTI, VILLANOVA, BARBISAN, FAVERO, PAN, MAINO, RIZZOTTO, ZECCHINATO, DOLFIN, SPONDA, VIANELLO, SCATTO, CECCHETTO E VENTURINI RELATIVA A “DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO”.
(Progetto di legge n. 89)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Villanova, Barbisan, Favero, Pan, Maino, Rizzotto, Zecchinato, Dolfin, Sponda, Vianello, Scatto, Cecchetto e Venturini relativa a “*Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto*”;

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Marzio FAVERO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente progetto di legge la Regione intende promuovere e sostenere le iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e per la commemorazione e restituzione dell'onore dei militari fucilati.

La normativa di diritto penale militare vigente durante la Grande guerra del 1915-1918 prevedeva la pena di morte per fatti che considerava reato quali, come indicato da F. Cappellano in “Cadorna e le fucilazioni nell'esercito italiano (1915-1917) nel n. 23/2015 della rivista del Museo Storico Italiano guerra di Rovereto (TN) “lo sbandamento o l'abbandono di posto in combattimento, il tradimento, la diserzione, lo spionaggio, la rivolta, le vie di fatto contro un superiore, l'insubordinazione in faccia al nemico, la mancata consegna o l'abbandono di posto da parte di vedetta o di sentinella di fronte al nemico, la sollevazione di grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o

arrendersi; inoltre lo spargimento di notizie, lancio di urla per incutere spavento o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento. La pena capitale era riservata anche ai comandanti per reati particolarmente gravi, quali ad esempio la resa di una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa e l'abbandono di comando in faccia al nemico. Le norme contenute nel codice penale furono integrate dalle disposizioni del Comando Supremo mediante bandi e dai criteri di applicazione delle norme penali adottati dai tribunali di guerra. La facoltà di emanare bandi, che avevano il valore di legge, da parte del comandante dell'esercito in guerra era concessa dall'art. 251 del codice penale."

Tra le disposizioni del Comando Supremo si ricorda la circolare n. 3525 del 28 settembre 1915 a firma del Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito italiano Luigi Cadorna (Pallanza, 4 settembre 1850 – Bordighera, 21 dicembre 1928) avente ad oggetto la "Disciplina di guerra" nella quale si prevedeva:

"IV. - Nessuno deve ignorare: che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell'onore, quella che porta alla vittoria od alla morte sulle linee avversarie; - ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere, sarà raggiunto - prima che si infami - dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato da quello dell'ufficiale.

V. - Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà - inesorabile, esemplare, immediata - quella dei tribunali militari; ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi."

Ai sensi delle presenti disposizioni di legge, per "fucilazioni" si intendono pertanto le esecuzioni capitali a seguito di "sentenza dei Tribunali militari di guerra", le "esecuzioni sommarie" e le "decimazioni per esempio", sostenute anche dalla circolare riservata nr. 2910 del 1° novembre 1916, nella quale L. Cadorna, dopo aver approvato una decimazione per esempio del 31 ottobre 1916 riteneva: "non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente [i] maggiori responsabili e allorché [l']accertamento identità personale non è possibile, rimane ai comandanti il diritto ed il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte."

Lo scopo del progetto di legge è quello di promuovere e sostenere la ricerca storica sulle fucilazioni dei militari delle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Grande guerra e la loro commemorazione e non quello di disporre per legge la "riabilitazione storica" o la "riabilitazione penale" dei militari fucilati in quel periodo storico, giudizio che spetta, rispettivamente, alle componenti della società civile o alle competenti autorità penali.

Nel territorio della Regione Veneto si sono svolte alcune delle "fucilazioni" di militari dell'Esercito italiano durante il conflitto del 1915-1918; tra questi episodi si ricordano ad esempio:

- Brigata Catanzaro, 141° reggimento, 27 maggio 1916, Altipiano d'Asiago, 12 fucilati per sbandamento di fronte al nemico;*
- 14° reggimento Bersaglieri, XL battaglione, 16 giugno 1916, Altipiano d'Asiago, 4 fucilati per sbandamento;*
- IV armata, XXXVI divisione, X batteria del I reggimento artiglieria da montagna, 1 fucilato per non aver tolto il sigaro di bocca mentre passava davanti a lui il generale Graziani il pomeriggio del 3 novembre 1917 a Noventa Padovana (PD) a seguito della cd. disfatta di Caporetto.*

La ricerca storica su tali episodi della Prima guerra mondiale deriva dalla necessità di approfondire ulteriormente tali fatti.

Spesso le fucilazioni, infatti, non venivano nemmeno comunicate ai comandi superiori.

L'ordine di L. Cadorna del 26 maggio 1916 al generale comandante delle truppe nell'altopiano di Asiago a seguito della perdita di posizioni di difesa del settore di Asiago era il seguente: "L' E.V. prenda le più energiche ed estreme misure: faccia fucilare se occorre, immediatamente e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enormi scandali, a qualunque grado appartengono."

Alcune informazioni sulle fucilazioni durante le Grande guerra si possono ricavare in particolare dalla cd. "Relazione Tommasi" (generale Antonio Tommasi: Taranto, 17 febbraio 1867 – Roma, 30 giugno 1949) conclusiva della commissione d'inchiesta sui fatti che portarono alla disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917 - novembre 1917) che il Presidente del Consiglio dei Ministri Vittorio Emanuele Orlando costituì con regio decreto n. 35 del 12 gennaio 1918.

Ma la Relazione Tommasi risulta ricostruire solo parzialmente gli episodi di fucilazioni avvenuti durante la Prima guerra mondiale, come si ricava da documenti conservati nell'archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito e nell'Archivio Centrale dello Stato, da diari e lettere di militari alle famiglie, da interviste a reduci o lettere inviate ai quotidiani, da libri-testimonianze o dai registri delle parrocchie.

L'importanza di promuovere e sostenere la ricerca storica sulle fucilazioni di militari avvenute nella Regione del Veneto e la loro commemorazione si può osservare rispetto al sopra citato episodio avvenuto a Noventa padovana il 3 novembre 1917 a seguito della disfatta di Caporetto nei confronti del milite Alessandro Ruffini per ordine del generale Andrea Graziani (Bardolino, 15 luglio 1864 – Prato, febbraio 1931). L'episodio fu sollevato da un giornale, l'Avanti, il 28 luglio 1919: "Noventa di Padova 3.11.1917. Ore 16,30 circa. Il generale Graziani vede sfilare una colonna di artiglieri di montagna. Un soldato, certo Ruffini di Castelfidardo, lo saluta tenendo la pipa in bocca. Il generale lo redarguisce e riscaldandosi inveisce e lo bastona. Il soldato non si muove. Molte donne e parecchi borghesi sono presenti. Un borghese interviene ed osserva al generale che quello non è il modo di trattare i nostri soldati. Il generale, infuriato, risponde: "Dei soldati io faccio quello che mi piace" e per provarlo fa buttare contro un muricciolo il Ruffini e lo fa fucilare immediatamente tra le urla delle povere donne inorridite. Poi ordina al tenente colonnello Folazzani (del 28° reggimento artiglieria campale) di farlo sotterrare. "È un uomo morto di asfissia" e salito sull'automobile riparte. Il t. colonnello non ha voluto nel rapporto porre la causa della morte. Tutti gli ufficiali del 28° Artiglieria campale possono testimoniare il fatto.". L'episodio trova conferma in quanto scritto dal parroco di Noventa padovana nell'atto di morte dei registri della parrocchia: "Ruffini Alessandro, figlio di Giacomo e di Bertoli Nazzarena, nato il 29 gennaio 1893 nella parrocchia di Castelfidardo, di condizione militare della 10° batteria, 34° reggimento artiglieria da campagna, morì il 3 novembre 1917 alle ore 4 pom. per ordine del general Graziani fucilato alla schiena. Ricevette l'assoluzione e l'Olio Sacro. La sua salma dopo le esequie fu tumulata nel Cimitero Comunale."

In sintesi, il progetto di legge si compone di n. 8 articoli:

- *articolo 1: sono illustrate le finalità, che sono quelle di promuovere e sostenere iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e la commemorazione dei militari fucilati;*

- articolo 2: si demanda alla intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la promozione e sostegno delle iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con il Ministero della difesa e con altri enti, pubblici o privati;
- articolo 3: si demanda alla intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la promozione e sostegno delle iniziative per la commemorazione dei militari fucilati, in collaborazione con gli enti locali dei territori nei quali si sono verificati gli eventi;
- articolo 4: è istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale", da celebrare annualmente;
- articolo 5: è istituito presso la Giunta regionale l' "Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale";
- articolo 6: è istituita la "Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale", con funzione di individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari fucilati, di stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale" di cui all'articolo 4 e di fornire pareri alla Giunta regionale su argomenti afferenti alle presenti disposizioni;
- articolo 7: la norma finanziaria;
- articolo 8: l'entrata in vigore della legge.

Nella seduta del 24 luglio 2024 la Sesta Commissione consiliare ha apportato alcune modifiche alla versione iniziale dell'articolo 6, concernenti le funzioni dell'istituenda Consulta e la sua composizione, nonché alla versione iniziale dell'articolo 7, recependo le indicazioni della Prima Commissione espresse nel parere sugli impatti finanziari del provvedimento e sulla loro copertura.

Nella medesima seduta la Sesta Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega di Cestari; Favero), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Sandonà; Scatto; Vianello; Villanova e Cavinato), Veneta Autonomia (Piccinini).

Astenuti i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini con delega di Polato; Pavanetto con delega di Soranzo), Partito Democratico Veneto (Camani e Zottis).”;

UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa CAMANI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge regionale n. 89, che ci accingiamo a discutere, è stato presentato il 6 agosto 2021 e licenziato dalla Commissione consiliare referente il 24 luglio 2024. C'era dunque tutto il tempo per calendarizzare la discussione in Aula in modo tale da affrontare il delicato tema oggetto della proposta - le fucilazioni di soldati durante la Prima guerra mondiale - evitando il rischio di sgradevoli polemiche strumentali, che l'approssimarsi della scadenza elettorale potrebbe comportare. Prendiamo atto che si è deciso diversamente, con un blitz che ha posto l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio regionale negli ultimi giorni di operatività della

corrente legislatura, quando verosimilmente le priorità e le urgenze per il Veneto sono altre: lo stato dei conti, l'assenza di un bilancio di previsione per il prossimo triennio, l'esercizio provvisorio.

Fatta questa doverosa premessa di metodo, passiamo al merito.

Per alcuni decenni la vicenda dei soldati italiani fucilati durante la Prima guerra mondiale è stata occultata. La pratica della giustizia sommaria, sebbene ampiamente giustificata dai Comandi militari e dalle Istituzioni, fu nascosta all'opinione pubblica e circondata per lungo tempo dalla segretezza. Come ha scritto Giorgio Rochat: "Nel dopoguerra fucilati e prigionieri vennero dimenticati, anzi cancellati dalla storia della guerra nazionale. Prima dai governi liberali, poi dal controllo assoluto sulla memoria della Grande Guerra esercitato dal regime fascista in chiave trionfalistica." Un primo squarcio lo aprì nel 1968 la pubblicazione del libro di Forcella e Monticone dal titolo "Plotone d'esecuzione. I processi della Prima guerra mondiale", più volte riedito.

Ma la svolta fu determinata, come spesso accade, dal caso. Poco meno di 40 anni fa, nel 1988, due studiosi, Irene Guerrini e Marco Pluviano, stavano consultando l'Archivio di storia contemporanea del Museo del Risorgimento di Milano, quando uscì da un faldone una busta gialla sigillata con ceralacca. Risultò che la busta conteneva la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la Prima guerra mondiale, redatta nel settembre 1919 dall'Avvocato generale militare del Regio esercito, tenente generale Donato Antonio Tommasi: un documento ignoto ai più, che i due storici nelle successive ricerche avrebbero trovato citato solo un paio di volte. Tommasi era una persona scrupolosa, ma ebbe a disposizione un periodo assai ridotto per svolgere la propria indagine, e non ricevette tutta la collaborazione auspicata: per sua stessa ammissione i risultati furono limitati dal numero notevole di reparti che mancarono di rispondere o che inviarono risposte incomplete. Nei documenti consultabili presso lo Stato Maggiore risulta addirittura che vi furono diversi casi di fucilazioni sommarie che, tempestivamente segnalati al Comando Supremo, nel 1919 non furono comunicati a Tommasi. La Relazione di Tommasi resta – a giudizio di Pluviano e Guerrini - l'atto ufficiale dell'Esercito Italiano più onesto e documentato sulle esecuzioni sommarie. Le cifre fornite sulle vittime, sicuramente inferiori alla realtà, restano comunque le più precise e le più elevate tra quelle fornite dalle istituzioni militari. Il principale appunto che si può fare all'opera dell'Avvocato generale è di aver affermato che durante il comando di Armando Diaz la pratica delle esecuzioni sommarie fu abbandonata, mentre sono stati successivamente rintracciati diversi casi avvenuti nel 1918, e di alcuni di essi Tommasi aveva ricevuto notizia. Ma l'Avvocato Generale Militare non poteva andare contro le conclusioni della Commissione d'inchiesta su Caporetto a proposito della gestione disciplinare delle truppe, dalle quali Diaz era accreditato come assai più rispettoso dei diritti dei soldati rispetto al suo predecessore Cadorna. Se fu necessario aspettare l'avvicendamento tra i Comandanti supremi per registrare un significativo miglioramento delle condizioni di vita delle truppe, non venne però meno il rifiuto di fornire ai soldati italiani caduti prigionieri - considerati in blocco come vili se non come disertori - quel minimo di assistenza che avrebbe impedito la grande ecatombe (circa 100.000 morti su 600.000, rispetto a 20.000 morti su 600.000 prigionieri francesi, che ebbero dalla madrepatria rifornimenti regolari di viveri, mentre i viveri che i familiari dei soldati italiani inviavano, anziché giungere ai loro cari, venivano fatti marcire nei depositi per volontà dei Comandi).

Dopo il rinvenimento della Relazione Tommasi, i due fortunati studiosi hanno condotto anni di pazienti ricerche nei fondi dell'Ufficio Storico dell'Esercito e dell'Archivio centrale dello Stato. I risultati di questo lungo e scrupoloso lavoro sono

confluiti nel libro intitolato *“Le fucilazioni sommarie nella Prima guerra mondiale”*, pubblicato nel 2004 e riedito nel 2024.

Dal momento che si era cominciato a far luce, la vicenda dei fucilati della Prima guerra mondiale non poteva più essere ignorata. Nel 2015, in corrispondenza del centenario dell'ingresso in guerra dell'Italia, si tenne a Rovereto un convegno dal titolo *“L'Italia nella guerra mondiale e i suoi fucilati: quello che (non) sappiamo”*. Per l'occasione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviò un messaggio di cui riporto un breve stralcio:

“Il ricordo della vittoria, la giusta e doverosa rivendicazione orgogliosa dei tanti atti di grande valore e di nobile eroismo compiuti dai soldati italiani, la memoria delle loro sofferenze e dei loro sacrifici hanno costituito e costituiscono patrimonio condiviso. Proprio il loro richiamo non consente di lasciare in ombra alcune pagine tristi e poco conosciute di quegli anni di guerra. Pagine che riguardano il funzionamento, in qualche caso, dei tribunali militari e la cosiddetta giustizia sommaria. Una prassi che comprendeva anche la fucilazione immediata, senza processo, e persino il ricorso – sconcertante, ma incoraggiato dal Comando Supremo – alle decimazioni: soldati messi a morte, estratti a sorte tra i reparti accusati di non aver resistito all'impetuosa avanzata nemica, di non aver eseguito ordini talvolta impossibili, di aver protestato per le difficili condizioni del fronte o per la sospensione delle licenze. (...) La memoria di quei mille e più italiani uccisi dai plotoni di esecuzione interpella oggi la nostra coscienza di uomini liberi e il nostro senso di umanità.”

In queste parole del Presidente della Repubblica trova la risposta chi considera, tutto sommato, un fatto marginale le cifre della giustizia sommaria, ritenendo poca cosa alcune centinaia di soldati fucilati senza processo o giustiziati a seguito di sentenza, se confrontati con l'enorme cifra degli oltre 600.000 militari italiani morti e dei 5 milioni e mezzo di uomini mobilitati. Eppure anche questi morti, privi di una memoria ufficiale, seppelliti dal silenzio, continuano a far parlare di sé, a interpellarci.

In sede parlamentare nel 2014 e nel 2020 sono state presentate due proposte di legge (primi firmatari rispettivamente Gian Piero Scanu e Tatjana Rojc, PD) sui fucilati della Grande Guerra, ma si sono entrambe *“arenate”*. Secondo Pluviano e Guerrini *“L'opposizione a una generale riabilitazione, o anche solo a un reinserimento dei fucilati nella ‘memoria nazionale’, era motivata dal fatto che tra i fucilati vi fossero stati anche dei vili, dei criminali comuni, dei traditori, e non fosse quindi corretto trattare la loro memoria con lo stesso onore dovuto a chi morì facendo il proprio dovere. In realtà l'esame delle sentenze e degli atti disponibili evidenzia come tali casi fossero una minoranza peraltro agevolmente individuabile”*.

Il 10 marzo 2021 la Commissione Difesa del Senato, presieduta dalla senatrice Roberta Pinotti (PD), ha approvato una risoluzione che, *“considerata la necessità di preservare la memoria degli oltre 700 militari italiani fucilati, nel corso della Prima guerra mondiale, a seguito di sentenze emesse dalle Corti militari per reati contro la disciplina, anche in assenza di un comprovato e oggettivo accertamento di responsabilità”*, impegnava il Governo a mettere in opera atti formali che contribuissero a riequilibrare la memoria di alcuni degli episodi più controversi avvenuti in tempo di guerra. Tra gli atti formali era prevista anche la collocazione di una targa all'interno del Vittoriano in prossimità del feretro del Milite Ignoto. La targa fu installata il 28 ottobre 2021, con il seguente testo: *“Nella ricorrenza del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto all'Altare della Patria, la Repubblica italiana onora la memoria dei propri figli in armi fucilati durante la Prima guerra mondiale per reati contro la disciplina, anche in assenza di un oggettivo accertamento*

delle loro responsabilità, a testimonianza della solidarietà ai militari caduti, alle loro famiglie, alle popolazioni.”

Oggi il Consiglio regionale del Veneto si appresta a votare una sua legge che detta “Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto”. Il primo comma dell’articolo 1 aggiunge alla “ricerca storica” e alla “commemorazione” dei militari fucilati, anticipate dal titolo, anche la “restituzione dell’onore”. Questa aggiunta, senza fare riferimento alcuno alle motivazioni a monte delle fucilazioni, ripropone il problema che aveva causato lo stallo e l’insuccesso delle proposte di legge parlamentari, ovvero l’indistinzione tra reati contro la disciplina e altri reati come spionaggio, tradimento o addirittura reati di sangue e contro la popolazione civile (saccheggi, stupri, ecc.).

Il primo firmatario del progetto di legge ha pensato di risolvere il problema con un emendamento che aggiunge l’avverbio “ingiustamente” dopo la parola “fucilati”. Pezo el tacòn del sbrego, verrebbe da dire con un’espressione chiara a tutti i veneti, perché il concetto di “fucilazioni ingiuste” sottintende quello di “fucilazioni giuste”. Ma la pena capitale non può essere mai “giusta”, almeno per chi ritiene – e dovremmo ritenerlo tutti - che la pena di morte non sia mai, a nessuna condizione, ammissibile. La questione si ripropone anche all’articolo 4, dove si istituisce la “Giornata regionale della restituzione dell’onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”. Se il problema può essere trascurato per l’Albo previsto dall’articolo 5, torna ad essere rilevante all’articolo 6, lettera a), dove si torna a parlare, senza alcuna distinzione, di “lapidi in memoria dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.

Nel “maneggiare” questa materia sensibile, c’è chi teme che la memoria, la riabilitazione, la restituzione dell’onore ai soldati fucilati, se non meglio identificati, possa tradursi in un’offesa alla Patria. Ma bisogna intendersi sul concetto di Patria. Esattamente 60 anni fa, in una storica lettera ai cappellani militari, Don Lorenzo Milani, avendo come riferimento l’articolo 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”) scrisse:

“C’è stata anche una “guerra giusta” (se guerra giusta esiste). L’unica che non fosse offesa delle altrui Patrie, ma difesa della nostra: la guerra partigiana. Da un lato c’erano dei civili, dall’altro dei militari. Da un lato soldati che avevano obbedito, dall’altro soldati che avevano obiettato. Quali dei due contendenti erano secondo voi, i “ribelli”? Quali i “regolari”? È una nozione che urge chiarire quando si parla di Patria.

Certo, ammetterete che la parola Patria è stata usata male molte volte. Spesso essa non è che una scusa per credersi dispensati dal pensare, dallo studiare la storia, dallo scegliere...

Auspichiamo che abbia finalmente termine ogni discriminazione e ogni divisione di Patria di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise che morendo si sono sacrificati per i sacri ideali di Giustizia, Libertà, Verità.

Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composto di n. 8 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1, 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 3

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 3

Art. 5 e 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 3

Art. 7-8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 4

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e per la commemorazione e restituzione dell'onore dei militari fucilati ingiustamente.

2. Ai sensi della presente legge, per “fucilazioni” si intendono le esecuzioni capitali a seguito di sentenza dei Tribunali militari di guerra, le esecuzioni sommarie e le decimazioni disposte in esecuzione della normativa di diritto penale militare all'epoca vigente.

Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.

1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sulle vicende di cui alla presente legge, la Giunta regionale di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono ogni iniziativa per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con il Ministero della difesa e con altri enti, pubblici o privati, ai fini della loro conoscenza ed approfondimento storico.

Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.

1. La Giunta regionale di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono iniziative per la commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, in collaborazione con gli enti locali dei territori nei quali si sono verificati gli eventi di cui alla presente legge.

Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.

1. È istituita la “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”, da celebrare annualmente il giorno stabilito dalla Consulta di cui all'articolo 6, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria storica e dell'onore dei militari fucilati ingiustamente.

Art. 5 - Istituzione dell'“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.

1. I nomi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati ingiustamente nel corso della Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto e per i quali la ricerca storica abbia escluso responsabilità in relazione a reati commessi contro la popolazione civile, sono inseriti nell' “Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale” istituito presso la Giunta regionale.

2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.

Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.

1. È istituita la “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale” di seguito “Consulta”, con funzione di:

- a) individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale;
- b) effettuare ricerche finalizzate alla compilazione dell'Albo di cui all'articolo 5 nonché alla individuazione dei nominativi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale da inserire nell'Albo.
- c) stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale ";
- d) fornire pareri richiesti dalla Giunta regionale su argomenti afferenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Consulta è costituita da quattro esperti aventi comprovata competenza sulle vicende della Prima guerra mondiale, in particolare sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute durante la Prima guerra mondiale, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che con le medesime modalità nomina un supplente, su designazione:

- a) da parte del Consiglio regionale, di un componente effettivo ed uno supplente;
- b) da parte della Università degli Studi di Padova, della Università Ca' Foscari di Venezia e della Università degli Studi di Verona, uno per ciascuna Università, di tre componenti effettivi e tre supplenti.

3. Possono essere invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Venezia. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.

5. La partecipazione dei componenti della Consulta all'attività della stessa è senza oneri a carico della Regione, salvo che per i rimborsi spese previsti per legge.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2025, di cui euro 20.000,00 con riferimento all'articolo 2, euro 65.000,00 con riferimento all'articolo 3 ed euro 15.000,00 con riferimento all'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri correnti derivanti dalla applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 500,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti". Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 4

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Tommaso Razzolini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Finalità.	9
Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.	9
Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.....	9
Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.	9
Art. 5 - Istituzione dell’“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.	10
Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.	10
Art. 7 - Norma finanziaria.	11
Art. 8 - Entrata in vigore.....	11